



Atti 2008.170

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI
"ELENCO di IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA"

Art. 7 Regolamento per i lavori e servizi tecnici correlati in economia approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.60/F del 14 dicembre 2007

REQUISITI GENERALI DI ISCRIZIONE

Sono esclusi dalla possibilità di iscrizione agli elenchi i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che



hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura negli elenchi devono:

- Essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attività oggetto della richiesta;
- Essere in possesso dei requisiti tecnici riferiti alla categoria scelta :
 - Per lavori d'importo superiore ad € 150.000: attestazione SOA in corso di validità;
 - Per lavori d'importo pari o inferiore ad € 150.000: requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010. L'impresa potrà richiedere l'iscrizione per un importo minore o uguale al fatturato totale conseguito, nel quinquennio precedente all'anno di pubblicazione dell'avviso, per lavori analoghi a quelli richiesti nell'avviso. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato presentando la seguente documentazione:

a) Importo dei lavori eseguiti:

- nel caso di lavori per privati: copia autentica ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 delle fatture quietanzate
- nel caso di lavori pubblici: certificati d'esecuzione lavori di cui all'art. 141 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 in originale o copia autentica ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200

b) Costo per il personale dipendente:

Dichiarazione relativa al costo per il personale dipendente non inferiore al 15 % all'importo di cui alla lettera a)



c) Adeguata attrezzatura tecnica:

Elenco dell'attrezzatura disponibile per l'esecuzione dei lavori

Il possesso dell'attestazione SOA abilita anche all'esecuzione di lavori d'importo inferiore ad € 150.000.

In relazione alla specificità dei singoli affidamenti, La Fondazione si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

Si evidenzia che in caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità delle dichiarazioni presentate, la Fondazione rigetterà la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto avrà efficacia interdittiva annuale. In caso poi di dichiarazioni false segnalerà altresì il fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed alla competente Procura della Repubblica.

Il Direttore s.c. Progetti e Servizi Tecnici
Ing. Giuseppe Giacco